



Registro Generale N. 34/2024 del 15/02/2024

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Servizio Opere Pubbliche e Manutenzione

OGGETTO: Lavori di recupero e restauro del Cimitero di Soliera a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 - C.U.P.: J34B20000050006 - C.I.G. derivato 9733107DF9-AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA NIAM S.R.L

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Soliera n. 127 del 07.12.2022, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, veniva approvato il progetto esecutivo degli "Interventi di recupero e restauro del cimitero di Soliera a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012", per una spesa complessiva del progetto pari ad euro 504.820,87;
- con determinazione a contrarre n. 288 del 19.12.2022 del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio del Comune di Soliera, si dava mandato alla Stazione Unica Appaltante dell' Unione Terre D'Argine di esperire una procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 36 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori in oggetto e si approvavano i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, le formule di assegnazione dei punteggi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica;
- la procedura veniva esperita dalla SUA ai sensi dell' art. 40 del D. Lgs. 50/2016, in modalità telematica sul portale del Sistema degli Acquisti Telematici dell' Emilia-Romagna - SATER;
- la procedura veniva aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con applicazione dell'art. 97 commi 1, 3, 4, 5, 6 del D.Lgs. 50/2016 per l'individuazione delle offerte anomale;
- l'importo a base di gara, al netto dell' IVA, è pari ad € 381.388,27, di cui € 40.055,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 150.658,31 quale importo stimato della manodopera;
- con determinazione n. 1365 del 22.12.2022 a firma del Responsabile della Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine, si approvavano il Bando di gara e gli allegati relativi alla procedura in oggetto;
- con Bando di gara in data 22.12.2022 Prot. Gen.le n. 96462, si provvedeva a pubblicizzare la procedura di gara in oggetto nei modi e nelle forme previste dalla legge, come indicati nella citata Determinazione di approvazione degli atti di gara n. 1365/2022;
- il codice CIG assegnato alla procedura in trattazione, acquisito dalla S.U.A., è il seguente: 954297259E;
- il codice identificativo della gara (C.I.G.) derivato, acquisito da parte del Comune di Soliera nel sistema SIMOG dell'A.N.A.C. relativamente all'aggiudicazione e alle fasi ad essa conseguenti della presente procedura, è 9733107DF9;
- il CUP è J34B20000050006;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



- il Contratto d'Appalto dei lavori in oggetto veniva sottoscritto, tra il Comune e l'impresa aggiudicataria C.L.R. Costruzioni SRL con sede in Bomporto (MO) in via dei Caduti di Nassyria n. 15/D – C.F./P.IVA 03578130365 in data 06 giugno 2023 – repertorio 12/2023 -Serie 1T Numero 13897 del 06/06/2023 – Ufficio Territoriale Atti pubblici, Successioni e Rimborsi Iva di Modena, per l'importo di Euro 365.516,29 + IVA (di cui € 40.055,45 per oneri della sicurezza da interferenze), al netto del ribasso offerto del – 4,65%.

Vista la domanda acquisita al Prot. n. 2060 del 01/02/2024 con la quale l'impresa C.L.R. COSTRUZIONI SRL, in qualità di appaltatore dei lavori in oggetto, avanzava richiesta di autorizzazione al subappalto all'impresa NIAM S.R.L. C.F.: 03768920369 per l'esecuzione dei lavori di “opere di fornitura e posa in opera di impianto elettrico” per un importo di Euro 7.000,00 inclusa oneri della sicurezza;

Vista la successiva integrazione alla domanda prot. n. 2754 del 13/02/2024

Visto:

- il D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e in particolare l'art. 67;
- l'art. 21 della L. 13/9/1982 n. 646 e s.m.i.;
- l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Preso atto che l'Art. 12 ad oggetto "Subappalti" del Contratto d'appalto Repertorio interno n° 12/2023 indica che *“L'impresa appaltatrice può subappaltare le opere indicate all'atto dell'offerta, nel rispetto delle disposizioni del bando di gara e della normativa vigente, previa autorizzazione del Comune, con l'obbligo di osservare le disposizioni vigenti in materia. In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. secondo le specifiche modalità indicate al Capo 9 – Disciplina del subappalto - del Capitolato Speciale d'appalto”*;

Dato atto che è possibile concedere l'autorizzazione al subappalto richiesto, in quanto è stato ottemperato a quanto previsto dalla sopra richiamata vigente normativa in materia e cioè:

- all'atto dell'offerta l'impresa aggiudicataria ha indicato nelle forme di legge, le opere da subappaltare o concedere in cottimo, fra le quali rientrano quelle di cui sopra;
- l'impresa appaltatrice ha trasmesso la prova delle denuncia di apertura del cantiere per il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici per l'assicurazione dei lavoratori;
- l'appaltatore, unitamente alla domanda di subappalto, ha prodotto la seguente documentazione, agli atti: schema di contratto di subappalto, condizionato (al rilascio della presente autorizzazione); ha provveduto alla trasmissione della dichiarazione di iscrizione alla competente Camera di Commercio, di insussistenza di forme di collegamento o controllo, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa affidataria del subappalto e dell'autodichiarazione di non rientrare nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- per i lavori in oggetto l'impresa affidataria del subappalto ha dichiarato di possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese e di possedere i mezzi e le attrezzature conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalle altre disposizioni legislative in materia e il personale per poter eseguire le lavorazioni;

Considerato che sono in corso, nei confronti dell'impresa Niam S.R.L. C.F.: 03768920369, i controlli sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario;

Considerato che i lavori in oggetto risultano tra gli interventi ammessi a finanziamento con riferimento al Programma Opere Pubbliche e Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna– piani annuali 2013-2014-2015-2016-2018 – Opere Pubbliche Beni Culturali Edilizia Scolastica ed Università Cimitero urbano (di San Michele) – Il Stralcio, a parziale copertura della spesa complessiva di euro 504.820,87 per l'attuazione dell'intervento ad oggetto “Lavori di recupero e restauro del cimitero di Soliera - parte storica, secondo stralcio, a seguito del sisma



del 20 e 29 maggio 2012” – CUP J34B20000050006;

Ritenuto necessario procedere ad autorizzare il subappalto ai sensi dell’art.105 del D.Lgs. 50/2016 in pendenza dei controlli sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, al fine di dare immediato avvio all’esecuzione delle lavorazioni per garantire il rispetto dei tempi di attuazione dei lavori;

Si da atto che in caso di esito negativo dei controlli sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario si procederà alla sospensione o revoca dell’autorizzazione del subappalto;

Acquisito on line il certificato di regolarità contributiva con esito regolare: DURC Prot. INPS_41576825_del 29/11/2023, valido fino al 28/03/2024, relativo all'impresa NIAM SRL C.F.: 03768920369

Preso atto che l’appaltatore in data 01/02/2024 prot.n. 2060 dichiarava di provvedere al pagamento diretto del subappaltatore manlevando il comune di Soliera dall’obbligo di cui all’art. 105 comma 13 let.a) D.Lgs. n. 50/2016”;

Richiamati i seguenti atti:

- la Delibera di Consiglio n. 79 del 21/12/2023 con cui è stato approvato Il Documento Unico di Programmazione anno 2024-2026 e relativa nota di aggiornamento;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n° 80 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- la Deliberazione della Giunta comunale n° 134 del 28/12/2023, con la quale è stato approvato il P.E.G 2024/2026;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i;

Visto il D.L. 16/07/2020 n. 76 e relativa Legge di conversione n. 120/2020, come modificato dalle recenti disposizioni introdotte dall’art. 51 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021 e relativa Legge di conversione n. 108/2021;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte non abrogata dal D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

Vista la Legge n. 136/2010;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali";

Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l’art. 4, co. 2 D.Lgs. 165/2001;

Visto l’art. 42 , co. 6, 7, 8 dello Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Considerato che il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra premesso, visto e considerato,

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

di autorizzare l’impresa C.L.R. Costruzioni SRL con sede in Bomporto (MO) in via dei Caduti di Nassyria n. 15/D – C.F./P.IVA 03578130365 , in qualità di appaltatore dei lavori in oggetto, a subappaltare all’impresa NIAM SRL C.F.: 03768920369 con sede in Maestri del Lavoro, 30 41037 MIRANDOLA (MO), per l’esecuzione dei lavori di “opere di fornitura e posa in opera di impianto elettrico” per un importo di Euro 7.000,00 inclusa oneri della sicurezza; alle condizioni indicate nel contratto di subappalto, agli atti del Comune con Prot. n. 2060 del 01/02/2024



e successiva integrazione Prot. 2754 del 13/02/2024;

di dare atto che l'appaltatore dichiarava in data 01/02/2024 prot.n. 2060 di provvedere al pagamento diretto del subappaltatore manlevando il comune di Soliera dall'obbligo di cui all'art. 105 comma 13 let.a) D.Lgs. n. 50/2016

di trasmettere la presente determinazione alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice e al Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in esecuzione, per i successivi adempimenti di competenza;

di precisare che:

- dell'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile;
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche il nominativo dell'impresa subappaltatrice, nonché i dati relativi alla sua iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, delle norme che regolano il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
- l'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere lo specifico piano redatto dall'impresa subappaltatrice compatibile e coerente con il piano da lui presentato (P.O.S.). Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;
- Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- l'esecuzione dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
- il pagamento degli stati d'avanzamento e dello stato finale è subordinato all'acquisizione del DURC regolare dell'appaltatore e del subappaltatore, emesso dagli Enti preposti;
- ai sensi della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, l'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, previsti dall'art. 3 della legge suddetta. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010 e ss. mm. ed ii;
- il subappaltatore, prima di dare corso ai lavori, dovrà redigere il "*Piano Operativo della Sicurezza*" e consegnarlo al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per la necessaria approvazione;

di dare atto che sono in corso, nei confronti dell'impresa NIAM SRL C.F.: 03768920369, i controlli sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, pertanto il pagamento delle lavorazioni oggetto di subappalto è subordinato all'esito regolare delle suddette verifiche;

di dare atto che:

- i lavori in oggetto risultano tra gli interventi ammessi a finanziamento con riferimento al Programma Opere Pubbliche e Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna – piani annuali 2013-2014-2015-2016-2018 – Opere Pubbliche Beni Culturali Edilizia Scolastica ed Università Cimitero urbano (di San Michele) – II Stralcio, a parziale copertura della spesa complessiva di euro 504.820,87 per l'attuazione dell'intervento ad oggetto "Lavori di recupero e restauro del cimitero di Soliera - parte storica, secondo stralcio, a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012" – CUP J34B20000050006;



- risulta necessario procedere ad autorizzare il subappalto ai sensi dell'art.105 del D.Lgs. 50/2016 in pendenza dei controlli sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, al fine di dare immediato avvio all'esecuzione delle lavorazioni per garantire il rispetto dei tempi di attuazione dei lavori;
- in caso di esito negativo dei controlli sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario si procederà alla immediata sospensione o revoca dell'autorizzazione del subappalto;

di dare atto che:

- il codice unico di progetto relativo all'investimento pubblico è il seguente, **CUP: J34B20000050006**;
- il CIG attribuito dall'ANAC all'appalto in oggetto è il seguente, **CIG 9733107DF9**;

di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa né oneri ulteriori a carico dell'Ente;

di rilevare che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), n. 2 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102;

di informare l'appaltatore e il subappaltatore sulle disposizioni concernenti i principi e gli obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con l'appaltatore, inseriti nel "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti", approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 23/01/2014, in conformità a quanto disposto dal DPR 16 aprile 2013 n. 62, mediante indicazione dell'indirizzo url del sito comunale ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" - "Disposizioni Generali" - "Atti Generali";

di attuare gli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa, nel rispetto dell'articolo 37 del D. Lgs. n. 33/2013, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente".

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
FALBO SALVATORE